

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

### 84° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1987

(Antimeridiana)

**Presidenza del Vice Presidente BERLANDA**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento di crediti alla esportazione» (2109), approvato dalla Camera dei deputati

**(Discussione e approvazione)**

PRESIDENTE ..... Pag. 2

*I lavori hanno inizio alle ore 11,40.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento di crediti alla esportazione» (2109), approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento di crediti alla esportazione», già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricordano il disegno di legge è stato già discusso in sede referente dalla nostra Commissione che, il 3 febbraio scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Il relatore, presidente Venanzetti, ha già svolto la sua relazione nella precedente sede, il 3 febbraio. Se non si fanno osservazioni, la relazione anzidetta può essere considerata acquisita al dibattito, nella sua nuova fase procedurale.

Anche la discussione generale è stata già svolta, nella precedente fase procedurale, nella seduta del 3 febbraio.

Se non si fanno osservazioni, anche tale fase procedurale verrà considerata acquisita all'attuale fase del dibattito. Passiamo pertanto all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

#### **Art. 1.**

1. Le filiali all'estero di istituti e aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono ammesse ai benefici previsti dall'articolo 16, primo comma, e dall'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, modificato dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1978, n. 393, e dall'articolo 25 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, a condizione che le relative operazioni siano effettuate esclusivamente con raccolta di fondi sull'estero.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigiana-

to, sono stabilite le condizioni, le modalità e i limiti di partecipazione alle varie forme di finanziamento.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 11,50.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO